REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Schipani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38025/2015 R.G.A.C.C., vertente

TRA

C[redacted]

elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

E

P[redacted].

elettivamente domiciliata in Roma, [redacted] presso lo studio degli avv.ti [redacted], che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2018, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Firmato Da: SCHIPANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8fbb57a18897eb0bf7a336a47f8753d

MOTIVI DELLA DECISIONE

C[redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo [redacted] – R.G. 15098/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 31.3.2015, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di P[redacted], della somma di € 5.590,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo che non si era perfezionato il contratto atipico di iscrizione della figlia minore, [redacted], alla scuola gestita dalla società ingiungente; in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la nullità del detto contratto, poiché non si era formato l'accordo delle parti sull'elemento essenziale del prezzo della retta di iscrizione, e, in ogni caso, l'annullamento del contratto per errore e/o dolo; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare che la somma non era dovuta o era eccessiva, non avendo la minore frequentato la predetta scuola.

In particolare, la C[redacted] ha esposto che aveva sottoscritto, in data 4.9.2013, un modulo di iscrizione della figlia minore presso la scuola in questione, rassicurata dalla sig.ra [redacted] - vice direttrice ed insegnante di sostegno dell'altro figlio minore, [redacted] - sul fatto che la scuola avrebbe accettato la rateizzazione della retta scolastica (in € 500,00 mensili), ciò "*al fine di non perdere il posto all'asilo*" (doc. 4); in data 25.9.2013, la predetta aveva formalizzato, su richiesta della [redacted], la proposta di rateizzazione per iscritto (doc. 5); nell'ottobre 2013, non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva iscritto la figlia in un altro asilo; dopo circa due mesi, la scuola aveva consegnato, in data 27.11.2013, alla madre dell'odierna opponente, una missiva con cui confermava l'accettazione della richiesta di rateizzazione, mantenendo però fermo il saldo da effettuarsi entro marzo 2014; tale comunicazione conteneva dunque una controproposta, non essendo conforme alla proposta; al termine dell'anno scolastico la C[redacted] aveva ricevuto la richiesta di pagamento della somma di € 5.590,00 per la retta e i contributi scolastici della figlia [redacted] relativi all'anno 2013/2014; condizione essenziale, conosciuta dalla scuola, la quale aveva prodotto la proposta in sede di procedimento monitorio, era il pagamento rateizzato; non si era dunque concluso alcun contratto tra le parti, perché alla proposta contrattuale di iscrizione subordinata al pagamento in rate mensili non aveva fatto seguito una accettazione conforme da parte della scuola, la quale prevedeva il saldo entro marzo 2014; la controproposta non era stata accettata dalla C[redacted] anche ove si fosse ritenuto perfezionato il contratto de quo, questo era affetto da nullità per mancanza di causa o indeterminatezza dell'oggetto, ovvero da annullabilità per errore o dolo, poiché l'opponente non avrebbe mai concluso un tale contratto se avesse saputo che la rateizzazione della retta non sarebbe stata accettata dalla scuola; evidente infine era la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

L'opposta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto il contratto era stato sottoscritto dalla C[redacted] in data 4.9.2013 e la stessa non aveva pagato la retta di iscrizione, nonostante la scuola avesse riservato per la figlia un posto nelle proprie classi per l'anno scolastico 2013/2014, a nulla rilevando le modalità di pagamento con riferimento alla conclusione del contratto; premesso che il comportamento tenuto dalla opponente, ovvero l'iscrizione della figlia presso altro istituto scolastico dopo la sottoscrizione del contratto con l'odierna opposta, configurava una ipotesi di recesso ingiustificato, in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.590,00, "*anche a titolo risarcitorio*", oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo; in via ulteriormente subordinata,

Firmato Da: SCHIPANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8fbb57a18897eb0bf7a336a47f8753d

ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 2.500,00, "*anche a titolo di risarcimento e/o di indennizzo*", oltre rivalutazione ed interessi, così come previsto dall'art 2 del contratto del 4.9.2013 ("*In caso di eventi imprevisti o imprevedibili tali da giustificare il recesso che dovrà essere comunicato in forma scritta e comunque ostativi all'inizio od alla prosecuzione della frequenza scolastica, intervenuti successivamente all'impegno assunto con la presente scrittura, in luogo del contributo annuale sopraindicato, sarà dovuta in favore del* [redacted] *una somma a titolo di indennizzo per ogni pregiudizio subito, per i costi relativi alla preventiva organizzazione dei servizi. La suddetta somma sarà pari alla metà dell'intera retta annuale qualora il recesso intervenga entro il 31 dicembre 2013, pari a tre quarti dell'intera retta annuale qualora il recesso intervenga dopo il 31 dicembre 2013 ed entro il 31 marzo 2014, ovvero pari all'intera retta annuale qualora intervenga successivamente al 31 marzo 2014").*

All'udienza di prima comparizione, l'opponente ha eccepito la inammissibilità della avversa domanda risarcitoria.

Con ordinanza del 28.12.2015, questo Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Con la prima memoria, l'opposta ha dedotto che la propria difesa era conseguente alle pretese contenute in citazione e ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento, anche a titolo risarcitorio e/o indennizzo, della somma di € 5.590,00 o di quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, anche di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

Preliminarmente, quanto alle domande formulate dall'opposta in via subordinata, come precisate, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità) di formulare domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (Cass. n. 13086/2007).

Devono dunque dichiararsi inammissibili le domande proposte in via subordinata dall'opposta, "*anche a titolo risarcitorio e/o indennizzo*", avendo queste distinta causa petendi rispetto a quella proposta in sede di procedimento monitorio, fondata sull'inadempimento della C[redacted] rispetto alla obbligazione di pagamento della retta scolastica prevista dal contratto.

Venendo al merito, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Ai sensi dell'art. 1326 c.c., come è noto, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Firmato Da: SCHIPANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8fbb57a18897eb0bf7a336a47f8753d

Il contratto di iscrizione scolastica ad un istituto di istruzione, rientrante nei contratti atipici previsti dall'art. 1322 c.c., è il negozio con il quale, mediante l'accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'istituto scolastico, con conseguente ammissione dell'alunno, a fronte del pagamento della retta, viene fornito all'alunno l'insegnamento scolastico per un determinato lasso di tempo.

Il modulo sottoscritto in data 4.9.2013 dalla odierna opponente deve qualificarsi alla stregua di una proposta contrattuale, in altre parole, di una domanda di ammissione, presentata dalla C[redacted] all'esito di trattative precontrattuali intercorse tra la predetta e la sig.ra [redacted], all'epoca dipendente dell'istituto.

Nel caso di specie, la proposta contrattuale è stata formulata dall'opponente su un modulo predisposto dall'istituto, in cui erano contenuti gli elementi essenziali del contratto stesso, che si sarebbe perfezionato, ai sensi del citato art. 1326 c.c., con l'accettazione dell'istituto scolastico, una volta portata a conoscenza della proponente.

A tale conclusione interpretativa si perviene in considerazione della circostanza che il modulo in esame è sottoscritto dalla sola opponente e che quest'ultima, all'atto della sottoscrizione del modulo, non ha effettuato il pagamento della quota di iscrizione di € 590,00, né della prima rata pari ad € 1.250,00, importi che, secondo quanto ivi previsto, dovevano essere versati contestualmente all'iscrizione.

Del resto, che occorresse l'accettazione dell'istituto per il perfezionamento del contratto è desumibile dal fatto che molteplici sono le ragioni che potrebbero indurre la scuola a rifiutare l'iscrizione, in relazione, ad esempio, ai vincoli concernenti il numero massimo di allievi iscritti per ciascuna classe.

Dopo la sottoscrizione del modulo, ma prima che pervenisse l'accettazione da parte dell'istituto, ha fatto seguito la missiva datata 25.9.2013, con cui la C[redacted], nell'esprimere l'intenzione di iscrivere la figlia [redacted], ha chiesto di poter pagare la retta in € 500,00 mensili, comunicando che in tal modo sarebbe riuscita ad iscrivere entrambi i figli nella scuola gestita dalla opposta.

E' pacifico che nessuna accettazione formale è pervenuta prima della comunicazione del 21.11.2013, consegnata alla nonna dei bambini il 27.11.2013, con cui la scuola, facendo riferimento al "*contratto sottoscritto in data 04/09/2013, di iscrizione e frequenza*" relativo "*alla bambina* [redacted]", sollecitava il versamento degli importi scaduti e non pervenuti.

Nella stessa missiva, si legge: "*Con l'occasione, come già comunicato nel mese di ottobre a seguito della vostra istanza, confermiamo l'accettazione della richiesta di rateizzazione fermo restando che il saldo dovrà essere effettuato entro il mese di marzo 2014*".

Premesso che l'accordo sulle modalità di pagamento è elemento non secondario del contratto, è documentalmente provato, dunque, che la richiesta di rateizzazione datata 25.9.2013 è pervenuta all'istituto in data precedente a quella dell'accettazione.

Non può infatti ritenersi raggiunta, sulla base dell'istruttoria espletata, la prova della conoscenza, da parte della C[redacted], dell'accettazione della proposta, dal momento che, in primo luogo, generiche e lacunose sono le dichiarazioni rese dalle testimoni escusse in

Firmato Da: SCHIPANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8fbb57a18897eb0bf7a336a47f8753d

istruttoria, le quali nulla hanno riferito circa il contenuto specifico dei contatti telefonici e, in ogni caso, non rappresentavano certo la società (la teste D[redacted] era pensionata e collaborava saltuariamente con la società, la teste[redacted] era insegnante).

In secondo luogo, se è vero che non occorrono formule sacramentali, tuttavia, considerata la natura del contratto e la rilevanza delle obbligazioni, che coinvolgono necessariamente l'organizzazione di un intero nucleo familiare e anche dell'istituto scolastico (in relazione al numero degli iscritti e alla formazione delle classi), non può ritenersi idonea la asserita accettazione tramite non meglio specificati colloqui telefonici, effettuati, fra l'altro, da meri collaboratori dell'istituto.

In conclusione, atteso che la minore non ha mai frequentato la scuola e che la conoscenza dell'accettazione, da parte della O[redacted], non può certo desumersi dal fatto che la scuola avesse riservato un posto alla minore (circostanza riferita dalla D[redacted], ma non documentata), deve ritenersi che il rapporto fosse ancora nella fase delle trattative e che la missiva pervenuta all'opponente in data 27.11.2013, che ammetteva la rateizzazione, ma confermava il saldo finale entro il mese di marzo 2014, non fosse conforme alla proposta come integrata il 25.9.2013.

Ai sensi dell'art. 1326 ultimo comma c.c., l'accettazione non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta abbia, a sua volta, conoscenza dell'accettazione dell'originaria proponente (Cass. n. 1738/1985), anche qualora le modifiche richieste in sede di accettazione siano di carattere secondario (Cass. n. 77/1993; Cass. n. 16016/2003).

Ciò, come già detto non è avvenuto, dovendosi qui evidenziare che il rifiuto dell'accettazione da parte del destinatario della proposta, pure attraverso la formulazione di una controproposta, libera il proponente dal vincolo costituito dalla sua originaria proposta anche in difetto di una sua formale revoca, salvo che non si dimostri la perdurante volontà di tenere ferma tale proposta, anche dopo il rifiuto dell'accettazione (Cass. n. 6891/1983).

Inoltre, l'accettazione non conforme è pervenuta alla conoscenza della proponente con notevole ritardo, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ovvero alla necessità di far frequentare alla minore l'asilo nido, necessità poi ovviata con l'iscrizione in altro istituto scolastico.

In conclusione, non essendosi perfezionato tra le parti alcun contratto, ne deriva che nessuna somma è dovuta dalla opponente in favore della opposta, di talché il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00.

P.Q.M.

Firmato Da: SCHIPANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8fbb57a18897eb0bf7a336a47f8753d

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da C[redacted] nei confronti di [redacted] avverso il decreto ingiuntivo n. 7719/2015 – R.G. 15098/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 31.3.2015, ogni diversa istanza, azione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
- dichiara inammissibili le domande subordinate proposte dalla opposta;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 5.1.2019

IL GIUDICE

Giovanna Schipani

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa [redacted], Magistrato Ordinario in Tirocinio.

Firmato Da: SCHIPANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8fbb57a18897eb0bf7a336a47f8753d